



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA**

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Alessandra Arceri	Presidente rel.
dott.ssa Rossella Milone	Consigliere
dott.ssa Cristina Ravera	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 115/2025 promossa in grado d'appello

da

Parte_1 (Cod. ident. *P.IVA_1*), in persona del procuratore generale, dott. *Pt_2*
[...] (codice fiscale: *C.F._1*), con sede legale in Lugano (Svizzera), Via
Clemente Maraini 39, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dagli Avv.ti Elia
Dogliani e Marco Aiello, e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Milano,
Corso Europa n. 7

- appellante e appellata incidentale -

nei confronti di

Controparte_1 in forma abbreviata
CP_2 C.F. e P.IVA *P.IVA_2* , con sede legale in Milano, Viale Regina
Margherita n. 7, in persona di *Controparte_3* nato a Roma il 9 gennaio 1968, C.F. [...]
C.F._2 , in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che

separatamente dagli Avv.ti Giovanni Caniggia (C.F. – PEC: e Giovanni Sardi (C.F. - PEC: del Foro di Alessandria, nonché dagli Avv.ti Nicola Ferrini (C.F. - PEC: , Valeria Salamina (C.F. - PEC: e Corrado Cassone (C.F. - PEC: , presso il cui studio in Milano, Via Principe Amedeo n. 5 è elettivamente domiciliata, per procura in atti

- Appellata e appellante incidentale

OGGETTO: impugnazione delibere assembleari. Appello vs/ sentenza Tribunale di Milano, Sez. Specializzata Impresa, n. 6110 del 17 giugno 2024.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per

“Voglia codesta ecc.ma Corte d’Appello, respinta ogni diversa contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza n. 6110/2024 resa dal Tribunale di Milano (Sezione quindicesima specializzata in materia di Imprese, presidente dott.ssa Amina Simonetti, giudice relatore dott.ssa Maria Antonietta Ricci) nell’ambito del giudizio contraddistinto da r.g. n. 46228/2019, pubblicata il 17 giugno 2024, comunicata alle parti il medesimo giorno e non notificata,

in via istruttoria

(A) disporre consulenza tecnica d’ufficio tesa ad accertare, anche alla luce dei principi contabili applicabili, i gravi vizi che inficiano la situazione patrimoniale sulla base della quale si è – invalidamente – provveduto ad azzerare (e, con decisione inscindibilmente collegata, a ricostituire) il capitale sociale della , sottoponendo al nominando consulente tecnico d’ufficio il seguente quesito:

“Dica il Consulente tecnico d’ufficio, esaminati gli atti e i documenti di causa (inclusi quelli relativi al giudizio arbitrale, al procedimento dinanzi al Tribunale di Alessandria, all’impugnazione del lodo dinanzi alla Corte di Appello di Torino, al giudizio di Cassazione e al giudizio dinanzi al Tribunale di Milano) e acquisito ogni ulteriore elemento utile, anche presso pubblici registri o, comunque, banche dati o registri a cui sia possibile accedere per il pubblico:

(a) se la situazione patrimoniale al 30 settembre 2011 della CP_2 , approvata dall'assemblea dei soci il 10 novembre 2011, sia o meno stata redatta in conformità alla legge e ai principi contabili in allora applicabili, tenendo in particolare conto della necessità di verificare la correttezza o meno dell'appostazione del fondo rischi di euro 734.653, acclarando se – in considerazione della situazione fattuale dell'epoca - in allora dovesse davvero ritenersi certo (o, comunque, altamente probabile) l'azzeramento del valore delle licenze commerciali iscritte tra le immobilizzazioni immateriali (unica circostanza che legittimerebbe l'inserimento nella predette situazione patrimoniale di tale posta negativa);

(b) quale fosse il corretto valore di bilancio, al 30 settembre 2011, delle licenze commerciali appostate dalla CP_2 tra le immobilizzazioni immateriali;

(c) per il caso in cui la menzionata situazione patrimoniale al 30 settembre 2011 risulti non conforme alla legge e/o ai principi contabili, quali siano i vizi che la inficiano, rettificando i valori non corretti e traendone le logiche conseguenze in relazione al valore del patrimonio netto;

(d) anche in considerazione degli accertamenti di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c), se, al 30 settembre 2011 (o, comunque, al 10 novembre 2011), sussistessero o meno i presupposti giuridici e fattuali per dare luogo all'azzeramento del capitale social della CP_2 , determinando il corretto valore di tale posta;

(B) disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di quantificare il danno patito dalla Par in conseguenza dell'invalidità delle delibere oggetto di impugnazione, sottoponendo al nominando consulente tecnico d'ufficio il seguente, ulteriore quesito:

“Dica il Consulente tecnico d'ufficio, esaminati gli atti e i documenti di causa (inclusi quelli relativi al giudizio arbitrale, al procedimento dinanzi al Tribunale di Alessandria, all'impugnazione del lodo dinanzi alla Corte di Appello di Torino e al giudizio di Cassazione e al giudizio dinanzi al Tribunale di Milano) e acquisito ogni ulteriore elemento utile, anche presso pubblici registri o, comunque, banche dati o registri a cui sia possibile accedere per il pubblico, a quanto ammonti il danno patito da Par in conseguenza dell'invalidità delle delibere oggetto di impugnazione, determinando il valore della partecipazione che Par avrebbe conservato nella CP_2 in assenza delle decisioni viziate”;

(C) disporre prova per testi in relazione ai seguenti capi:

(1) vero che i rapporti tra i soci di CP_2 erano (e sono) regolamentati dall'accordo prodotto da Par quale doc. n. 16 del fascicolo del giudizio arbitrale, che si rammostra al teste;

(2) vero che la partecipazione diretta di Par nel capitale di CP_2 ha tratto origine dalla revoca del mandato fiduciario (prodotto da Par quale doc. n. 17 del fascicolo del giudizio

arbitrale, che si rammostra al teste) a suo tempo conferito a CP_4 società fiduciaria, in conseguenza di contrasti intercosi tra i soci di minoranza, rappresentati da CP_4 e da Parte_3 ;

(3) vero che, in conseguenza di quanto indicato al precedente capo n. 2, la partecipazione dei soci di minoranza, in origine complessivamente pari al 49%, veniva ripartita in misura pari al 27% in capo a Par ed in misura pari al 22% in capo alle fiduciarie CP_4 e Parte_3 ;

(4) vero che, in tempi più recenti, nel corso di trattative intercorse con CP_5 Par apprendeva che la partecipazione delle fiduciarie CP_4 e Parte_3 era stata acquisita (o, comunque, darebbe stata di lì a poco acquisita) mediante corrispettivo in denaro da CP_5 (come indicato nella comunicazione del geom. CP_6 [...] in allora legale rappresentante di CP_2 e CP_5 prodotta da Par quale doc. n. 15 del fascicolo del giudizio arbitrale, che si rammostra al teste); si indicano a testimoni i legali rappresentanti di CP_4 Parte_3 e CP_5

(D) ordinare a CP_2 e, in subordine, al Controparte_7 l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., dell'accordo procedimentale ai sensi dell'art. 11 l. n. 241/1990 stipulato da CP_2 e dal Controparte_7 il 7 giugno 2024; nel merito

accertare e dichiarare l'inesistenza, l'invalidità, la nullità e comunque annullare le delibere assunte dall'assemblea di CP_2 in data 10 novembre 2011 per i seguenti motivi le ragioni:

- infondatezza ed erroneità della situazione patrimoniale al 30 settembre 2011;
 - uso improprio del fondo rischi a rettifica dei valori dell'attivo;
 - subordinatamente, effettive conseguenze della svalutazione delle licenze commerciali sulla valutazione delle aree edificabili iscritte in bilancio, aree che, a fronte della svalutazione delle licenze commerciali, sarebbero a loro volta dovute essere svalutate;
 - sovrapprezzo, applicato in sede di aumento di capitale, ritenuto troppo elevato e come tale dannoso per i soci di minoranza;
 - inutilità del percorso deliberativo adottato, laddove in luogo dell'integrale riduzione e successivi ricostituzione ed aumento di capitale, il socio di maggioranza avrebbe potuto imputare semplicemente al patrimonio netto il proprio credito nei confronti di CP_2 ;
- cumulativamente, respingere l'appello incidentale proposto da CP_2 , in quanto infondato in fatto e in diritto;

in ogni caso

con condanna della convenuta alla rifusione degli onorari e delle spese di lite di tutti i gradi e le fasi del giudizio, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, alla cassa di previdenza e all'iva.”

Per Controparte_8

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello - previa ogni opportuna declaratoria, accertamento e pronuncia e disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, fermo restante il diniego di CP_2 al contraddittorio su qualsiasi nuova domanda, eccezione e deduzione di ^{Par}, da giudicarsi preclusa e inammissibile - così giudicare:

- rigettare l'appello di ^{Par} e respingere tutte le domande proposte da ^{Par} nei confronti di CP_2, in ogni fase e grado del presente giudizio, in quanto inammissibili, precluse e/o infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in atti;

- in subordine, anche in parziale riforma della Sentenza impugnata, fermo restando, anche per l'effetto, il rigetto dell'appello e di tutte le domande proposte da ^{Par}, accertare e dichiarare:

(i) la non ricorrenza e configurabilità, nel caso in esame, di una riassunzione del giudizio arbitrale e, in ogni caso, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio arbitrale notificato da ^{Par} a CP_2;

(ii) l'inammissibilità e improcedibilità di ogni domanda avversaria per intervenuta decadenza dal diritto ad impugnare in conseguenza di quanto precede e per ogni ulteriore ragione esposta in atti;

(iii) la carenza di interesse ad agire in capo a ^{Par} per l'impossibilità di ripristino dello status quo antea, per il risarcimento per equivalente già altrimenti conseguito da ^{Par} rispetto alla perdita della sua partecipazione al capitale di CP_2 e per ogni ulteriore ragione esposta in atti;

(iv) la distinzione, separatezza e autonomia della seconda deliberazione straordinaria di aumento del capitale sociale, rispetto alle precedenti deliberazioni di approvazione della situazione infrannuale e di copertura delle perdite e ricostituzione del capitale sociale di CP_2 del 10/11/2011 e la carenza di legittimazione attiva di ^{Par} quanto all'impugnazione della predetta seconda deliberazione straordinaria di aumento del capitale sociale, stante l'intervenuta perdita della qualità di socio da parte di ^{Par} in seguito alla mancata sottoscrizione del capitale sociale ricostituito dopo il suo azzeramento;

- respingere le istanze di consulenza tecnica d'ufficio, le richieste di prova testimoniale e l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a carico di CP_2 e, in subordine, al CP_7

Controparte_7, formulati da *Par*, in quanto inammissibili e, comunque, irrilevanti ai fini del decidere.

In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa relativi al presente giudizio e ai precedenti gradi e fasi”.

IN FATTO E IN DIRITTO

Parte_1 (d'ora in avanti, per brevità, *Par*), già socia di *CP_2* (d'ora in avanti, per brevità, *CP_2*) con una partecipazione del 27%, impugnava, previo incardinamento di procedimento arbitrale, le seguenti delibere, nella parte ordinaria e straordinaria, assunte dall'assemblea dei soci di *CP_2* in data 10 novembre 2011 (doc. n. 4 in primo grado *Par*, doc. n. 1 cartella A, *CP_2*), mediante le quali la società convenuta aveva deciso di:

a) approvare la situazione patrimoniale ed economica della società ex artt. 2446 e 2447 c.c., alla data del 30 settembre 2011, che evidenziava una perdita di € 833.982,07, all'esito dell'appostazione di un fondo rischi per un ammontare di € 734.653, pari al costo sostenuto per l'acquisto delle licenze commerciali di cui infra;

b) coprire parte della perdita di € 833.982,07 mediante utilizzo delle riserve disponibili, azzeramento del capitale sociale e ricostituzione di quest'ultimo mediante emissione di nuove azioni, da offrire in opzione ai soci, per un prezzo pari al valore nominale di € 1,00 cadauna, senza sopraprezzo;

c) aumentare il capitale sociale ricostituito, da € 245.000,00 ad € 980.000,00 in forma scindibile, con emissione di ulteriori n. 735.000 azioni del valore nominale di € 1,00 ciascuna, al prezzo di € 14,8620, di cui € 1,00 a titolo di capitale ed € 13.8620 a titolo di sovrapprezzo (come determinato dal C.d.A. con delibera 17/10/2011, doc. n. 2 cartella B di *CP_2*).

Le azioni erano offerte ai soci in opzione, in proporzione di n. 3 azioni di nuova emissione per ogni azione posseduta, per il periodo di 30 (trenta) giorni, ex art. 2441 c. 2 Cod. Civ..

La società SIH, pur regolarmente convocata (l'avviso di convocazione dell'assemblea veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2011), non partecipava all'assemblea del 10 novembre 2011, mentre vi prendevano parte tutti gli altri soci (ossia Pragacinque S.r.l., Timone Fiduciaria S.p.A. e Cofircont S.p.A.), per complessive n. 178.824 azioni.

Tali soci approvavano all'unanimità le deliberazioni sopra richiamate.

FIH, non avendo esercitato alcuna opzione in relazione al primo aumento di capitale – finalizzato alla mera copertura delle perdite e alla ricostituzione del capitale sociale abbattuto - perdeva la qualità di socia; pertanto, la predetta neppure esercitava, non essendone più titolare, il diritto di opzione in relazione all'aumento di capitale in forma scindibile deliberato contestualmente, in proporzione alle azioni possedute, ai restanti soci. *Par*, nel giudizio arbitrale incardinato, sosteneva che la situazione patrimoniale presentata in vista dell'abbattimento e della ricostituzione del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2447 c.c., fosse viziata dall'appostazione di un fondo rischi ingiustificato, quantificato in base a criteri contrari alle regole OIC (in particolare, principi 19 e 31) e IAS (in particolare, 37), creato artatamente per simulare perdite e giustificare l'azzeramento del capitale, con l'obiettivo di escluderla dalla compagine sociale.

Riteneva quindi che le delibere adottate dalla società *CP_2* fossero viziose ai sensi dell'art. 2379 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2378 c.c.

In particolare, lamentava come l'iscrizione del fondo rischi nella situazione patrimoniale di *CP_2* fosse stata effettuata in violazione delle norme poste a tutela della verità e correttezza del bilancio, in quanto, a dire dell'impugnante, il fondo rischi in questione si riferiva a una passività non certa né probabile, ma meramente "possibile", come del resto riconosciuto dagli amministratori nella relazione accompagnatoria, e ciò in contrasto con i criteri dettati dai principi sopra richiamati, ed in particolare, con il principio OIC 31¹.

Deduceva, sul punto, che l'appostazione era avvenuta nonostante la procedura di variante al P.R.G. non fosse neanche iniziata, e che la destinazione della zona a "*shopping center*" era, all'epoca di redazione del bilancio, rimasta invariata, così come le licenze commerciali non erano state revocate: pertanto, non essendo né probabile né concreto il rischio paventato dalla società, non esistevano i presupposti fondanti né per l'appostazione, né dell'abbattimento del capitale sociale.

CP_2 si costituiva nel giudizio così radicato rilevando ed eccependo la legittimità delle delibere, sostenendo che l'inserimento in bilancio del fondo rischi fosse giustificato da un rischio concreto ed attuale, legato alla modifica della destinazione d'uso delle aree su cui operava la società, che appariva essere in procinto di attuare il *Controparte_7*, il cui atteggiamento era divenuto, già da diverso tempo, oppositivo nei confronti di *CP_2*,

¹ Tale principio, al punto 5, stabilisce che (grassetto del relatore): "I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed **esistenza probabile**, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro".

tanto che, da parte dell'organo amministrativo di quest'ultima, erano stati espressi fondati timori sul futuro del progetto di sviluppo dell'area in corso di attuazione.

Le domande di ^{Par} venivano respinte dal Collegio Arbitrale; la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione arbitrale.

La Corte di Cassazione, con pronuncia in data 29 maggio 2019, n. 14665, dichiarava il difetto di *potestas indicandi* del Collegio arbitrale e, di conseguenza, cassava senza rinvio la pronuncia della Corte d'Appello di Torino.

Pertanto, in applicazione dell'art. 50 c.p.c., ^{Par} riassumeva il giudizio di impugnazione delle delibere assunte dall'assemblea di CP_2 in data 10 novembre 2011 dinanzi al Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa, rassegnando le seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa contraria

istanza, eccezione e deduzione:

- accertare e dichiarare l'inesistenza, invalidità, nullità e comunque annullare per i motivi e le ragioni sub. b.1 – b.5 le delibere assunte dall'assemblea di CP_2 in data 10 novembre 2011;

- con ogni più ampia riserva istruttoria;

- con vittoria delle spese, tutte, del giudizio;

NOTA: Ai paragrafi da b.1 a b.5 FIH aveva dedotto quanto segue:

(i) “b.1 – infondatezza ed erroneità della situazione patrimoniale al 30 settembre 2011”;

(ii) b.2 – uso improprio del fondo rischi a rettifica dei valori dell'attivo”;

(iii) b.3 – subordinatamente, sulle effettive conseguenze della svalutazione delle licenze commerciali sulla valutazione delle aree edificabili iscritte in bilancio”, aree che – a fronte della svalutazione delle licenze commerciali, sarebbero a loro volta dovute essere svalutate;

(iv) b.4 - sul sovrapprezzo, applicato in sede di aumento di capitale, ritenuto troppo elevato e come tale dannoso per i soci di minoranza;

(iv) “b.5 – inutilità del percorso deliberativo adottato”, laddove in luogo dell'integrale riduzione e successive ricostituzione ed aumento di capitale, il socio di maggioranza avrebbe potuto imputare semplicemente al patrimonio netto il proprio credito nei confronti di CP_2 ”.

Si costituiva nel giudizio di riassunzione così radicato CP_2 , rassegnando le seguenti conclusioni:

“Voglia il Tribunale Ill.mo,

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

Previa ogni pronuncia del caso,

In via preliminare:

= Dichiarare che non ricorre nel caso in esame la riassunzione del giudizio arbitrale e, conseguentemente, dichiarare inammissibile e/o improcedibile e comunque respingere ogni avversaria domanda per intervenuta decadenza del diritto ad impugnare.

= Nel caso di mancato accoglimento della precedente eccezione, dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio arbitrale notificato alla conchiudente e, conseguentemente, dichiarare inammissibile, improcedibile e comunque respingere ogni domanda avversaria per intervenuta decadenza dal diritto ad impugnare.

Nel non creduto caso di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari,

= Dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione della seconda delibera di aumento del capitale sociale e comunque respingerla.

= Respingere ogni domanda avversaria, per infondatezza di fatto e di diritto e, pertanto, dichiarare la legittimità di tutte le delibere assembleari della società conchiudente oggetto dell'impugnazione avversaria.

Con vittoria di spese e di compensi professionali".

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa, ritenuta ammissibile e tempestiva l'azione di ^{Par} in applicazione del principio della "*translatio iudicii*" (trasferimento del giudizio), dopo che la Corte di Cassazione aveva dichiarato la nullità del lodo arbitrale per incompetenza degli arbitri, rigettava tuttavia nel merito l'impugnazione.

In particolare, il Tribunale giudicava legittima l'appostazione del fondo rischi nella situazione patrimoniale da parte degli amministratori di CP_2, ritenendo la stessa basata su una valutazione prudente e ragionevole del rischio derivante dalle decisioni, adottate dal CP_7 di valutare una differente destinazione dell'area in parola, assumendo svariate concrete iniziative in tal senso, ben evincibili dal contenuto delle determinazioni assunte.

Di conseguenza, riteneva valide tutte le delibere impugnate.

^{Par} veniva indi condannata a pagare le spese legali di CP_2, pari a 15.000 euro, con una compensazione parziale del 30% per il rigetto delle eccezioni preliminari di CP_2.

Avverso tale decisione proponeva appello Parte_1 rassegnando i seguenti motivi di impugnazione:

- Primo motivo: **Errata apposizione del fondo rischi:** ^{Par} sosteneva che il fondo rischi di € 734.653,93, inserito nella situazione patrimoniale di CP_2, fosse stato illegittimamente appostato, per una passività meramente possibile

e non probabile. Lamentava, pertanto, la violazione dei principi OIC (19² e 31) e IAS, nonché incongrua valutazione dei fatti. In particolare, lamentava come i fondi rischi non possano che essere stanziati in condizioni particolari e ben definite, non ravvisabili nel caso di specie³. L'appostazione sarebbe stata inoltre contraria anche alla previsione dell'art. 2424-*bis*, 3° comma, c.c., secondo cui *“gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile,*

² Il principio OIC 19 vigente all'epoca dei fatti prevedeva in particolare: “Le perdite derivanti da potenzialità e pertanto anche quelle connesse a passività potenziali sono rilevate in bilancio come fondi accesi a costi, spese e perdite di competenza stimati quando sussistono le seguenti condizioni:

- la disponibilità, al momento della redazione del bilancio, di informazioni che facciano ritenere probabile il verificarsi degli eventi comportanti il sorgere di una passività o la diminuzione di una attività;
- la possibilità di stimare l'entità dell'onere con sufficiente ragionevolezza.

Se nella fattispecie si può pervenire alla determinazione di un campo di variabilità di valori, lo stanziamento deve rappresentare la migliore stima fattibile tra i limiti massimi e minimi del campo di variabilità dei valori determinati. Se nessuno dei valori stimati tra i limiti del detto campo è più valido degli altri, va stanziato almeno il minore degli ammontari. Va però indicato nella nota integrativa il rischio di ulteriori perdite se vi è la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati. Se l'evento è probabile ma l'ammontare dell'onere non è suscettibile di alcuna stima attendibile, ovvero se l'evento è possibile, non viene effettuato uno stanziamento in bilancio, ma si evidenzierà nella nota integrativa ogni informazione utile affinché il lettore possa avere i chiarimenti essenziali per la comprensione della situazione e valutare gli eventuali riflessi sul bilancio e sull'andamento dell'impresa. Non è richiesta indicazione nella nota integrativa se l'evento è remoto. Gli ammontari da stanziare in bilancio a fronte delle perdite connesse a potenzialità sono determinati sulla base delle informazioni disponibili alla data del bilancio. Gli eventi che si verificano dopo la data di bilancio e che indicano che una passività già esisteva alla data del bilancio o che un'attività aveva subito una perdita di valore alla stessa data, il trattamento di fine rapporto e i debiti, sono presi in considerazione al fine sia di determinare le potenzialità esistenti alla data del bilancio sia di valutare gli effetti e gli ammontari connessi a tali situazioni”.

Nel caso, poi, di perdita solo “possibile”, il medesimo principio OIC 19 *ratione temporis* vigente prevedeva che: “Nel caso in cui l'evento e quindi la perdita sia possibile, ma non probabile, sono indicate in nota integrativa le seguenti informazioni:

- la situazione d'incertezza che potrebbe procurare la perdita;
- l'ammontare stimato della possibile perdita o l'indicazione che la stessa non può essere effettuata;
- altri possibili effetti se non evidenti;
- preferibilmente, l'indicazione del parere della direzione dell'impresa e dei suoi consulenti legali ed altri esperti. Quando gli ammontari richiesti in una causa o in una controversia sono marcatamente esagerati rispetto alla reale situazione non è necessario, anzi può essere fuorviante, mettere in evidenza l'ammontare dei danni richiesti”.

³ Si legge in particolare a pag. 21 dell'atto di appello che: “i fondi per rischi ed oneri accolgono, quindi, gli accantonamenti destinati a

coprire perdite o debiti aventi, alla chiusura dell'esercizio, le seguenti caratteristiche:

- a. natura determinata,
- b. esistenza certa o probabile,
- c. ammontare o data di sopravvenienza della passività indeterminati,
- d. ammontare della passività attendibilmente stimabile;

➤ un fondo non può iscriversi, inter alia, per:

- a. coprire rischi generici, in quanto non correlati a perdite o debiti con natura determinata e, pertanto, non riferibili a situazioni e condizioni che alla data del bilancio hanno originato una passività;
- b. rilevare passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario.

Conseguentemente, la relativa perdita, ancorché probabile, non è suscettibile di alcuna stima attendibile, neanche di un importo minimo o di un intervallo di valori;

- c. rilevare passività potenziali ritenute possibili o remote”

dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza". Invero, dalla stessa relazione degli amministratori risultava invece che il potenziale rischio era meramente possibile; dunque, non rivestiva il carattere non solo della certezza, ma neppure della probabilità richiesto dall'art. 2424-bis c.c. e da principio 37 IAS (vale a dire, superiore al 50% come percentuale di prevedibilità dell'evento);

- Secondo motivo: **Erronea valutazione dei fatti:** in particolare, tutte le delibere delle autorità competenti, anteriori alla delibera impugnata, non erano tali da far presagire un rischio qualificato di mutamento di destinazione delle aree oggetto d'interesse. Tali non potevano intendersi, in particolare: la delibera del Consiglio comunale n. 86 del 20 dicembre 2010, le delibere della Giunta comunale n. 90 del 16 maggio 2011 e n. 169 del 3 novembre 2011, la determinazione del 28 giugno 2011, nonché le dichiarazioni rese dal Sindaco in occasione della seduta del Consiglio comunale del 28 luglio 2011. Esse, a detta di *Pt_4* appellante, non avevano alcuna efficacia modificativa della destinazione urbanistica in essere ("centro commerciale") e neppure programmatica, tale da giustificare misure di salvaguardia. Tant'è vero che la stessa assemblea dei soci del 9 settembre 2011 respingeva la denuncia presentata da *Par*, ritenendola priva dei presupposti di attualità, con una decisione che appariva distonica rispetto a quella, di pochi giorni successiva, di appostare un fondo rischi che azzerasse il capitale sociale e generasse una perdita "fittizia", perché del tutto priva di causa e contraddittoria. Al contrario, con le iniziative intraprese, *Par* non aveva inteso, neppure implicitamente, aderire alla svalutazione delle licenze commerciali. Invero - anche mediante la denuncia di cui all'art. 2408 c.c. e la richiesta di revoca degli amministratori - l'appellante aveva voluto, al contrario, stimolare gli organi sociali affinché si attivassero, anche nelle opportune interlocuzioni con l'Amministrazione comunale, per la miglior salvaguardia dell'investimento; senza che da ciò potesse minimamente inferirsi la necessità di dare luogo all'abbattimento degli attivi di bilancio, deduzione confermata anche in ragione della successiva delibera n. 27 del 29 maggio 2024 (doc. n. 2 F il Consiglio comunale aveva approvato un nuovo accordo procedimentale con *CP_2*, relativo alla riprogrammazione dell'area ATA, il quale, al paragrafo 5.3, prevedeva che "All'esito dell'approvazione della variante strutturale e

dell'approvazione della relativa pianificazione attuativa proposte con il presente Accordo ex art. 11, il Proponente provvederà a riconsegnare le autorizzazioni commerciali rilasciate in occasione dell'autorizzazione del cd. Nuovo Progetto Caselle, anche al fine di determinare la decadenza (i) dell'Accordo di Programma approvato con DGR 55-866 del 29 dicembre 2014 e successivamente sottoscritto ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000 e artt. 11 e 15 della l. 241/1990, tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino ed il Comune di *Controparte_7* e (ii) della modifica approvata con DGR 27 luglio 2015, n. 14-189. Cionondimeno, il Proponente si riserva di mantenere in essere le menzionate autorizzazioni commerciali, anche facendo richiesta di proroga delle medesime, fino alla conclusione dell'iter procedurale descritto nel presente Accordo ex art. 11". Tale documento - sottoscritto lo stesso giorno della pubblicazione della Sentenza Impugnata – avrebbe rappresentato, ad avviso di parte appellante, ulteriore prova della perdurante vigenza delle licenze commerciali che, nel 2011, gli amministratori di *CP_2* avevano incongruamente svalutato, con illegittimo abbattimento del capitale sociale;

- Terzo motivo. **Contraddittorietà dei bilanci:** evidenziava parte appellante come la fondatezza delle proprie osservazioni in ordine all'illegittimità dell'appostazione del fondo rischi sarebbe stata confermata dal fatto che, pur riferendosi lo stesso ad un presunto e temuto cambiamento della destinazione urbanistica degli immobili, il valore di questi ultimi non era stato corrispondentemente (e coerentemente) svalutato in bilancio. Respingeva quindi il tentativo di *CP_2*, anche per il tramite di perizie di parte prodotte nel corso del giudizio, di sostenere che la modifica di destinazione urbanistica delle aree relative al progetto non avrebbe importato una rilevante contrazione di tale valore: tant'è che il tecnico incaricato da *CP_2* aveva ritenuto, esattamente all'opposto, che tale modifica avrebbe determinato una rilevante perdita di valore. Il vero motivo per cui gli amministratori avevano quindi deciso di appostare in bilancio un solo fondo rischi corrispondente alla temuta perdita del valore delle licenze commerciali era da ricercarsi nell'intento di diminuire il capitale sociale ed escludere il (solo) socio FIH: intervenire anche sul valore degli immobili, come era doveroso laddove il rischio di cambiamento della destinazione urbanistica dell'area fosse stato reale, avrebbe importato diversamente conseguenze altamente sfavorevoli anche per *CP_2*, quali, in

primo luogo, la necessità di rinegoziare le garanzie iscritte sui predetti immobili a tutela dell'obbligo di restituzione di rilevanti mutui, che in tal caso CP_2 – a fronte del prevedibile attivarsi degli istituti bancari concedenti - avrebbe dovuto rimborsare.

Par riproponeva inoltre gli argomenti già sostenuti dinanzi al Giudice di primo grado e rimasti assorbiti, ritenendo, in particolare, che unitamente alla delibera di approvazione del bilancio recante l'illegittima appostazione, avrebbero dovuto essere caducate anche le delibere successive e conseguenti, ovvero quelle che avevano disposto, rispettivamente: l'azzeramento del capitale sociale con l'annullamento delle azioni in circolazione, la ricostituzione del predetto fino ad € 245.000, e, infine, l'aumento del capitale fino ad € 980.000, in modo scindibile, con sovrapprezzo.

Non potevano essere recepite le argomentazioni con cui CP_2 aveva reputato insussistente la legittimazione attiva di Par ad impugnare le delibere conseguenti, avendo la stessa volontariamente perduto la qualità di socio, non avendo mai prima addotto alcuna difficoltà a sottoscrivere l'aumento deliberato per ricostituire il capitale perduto: al contrario, Par non aveva mai – legittimamente – perduto la qualità di socio, in quanto della deliberata riduzione del capitale sociale non vi erano i presupposti di legge. Inoltre, in ogni caso la questione di nullità avrebbe potuto essere proposta da chiunque vi avesse interesse.

Avrebbe dovuto, conseguentemente, trovare accoglimento anche la domanda risarcitoria formulata, in più declinazioni, da Par, come riproposta in fase di riassunzione, poiché reputata assorbita dal Tribunale.

In particolare, la società appellante in riassunzione, a pag. 48 del proprio atto, proponeva domanda volta a *“ricollocare Par esattamente nella situazione in cui si trovava all'epoca dei fatti e, conseguentemente, di reimmettere l'odierna appellante nella titolarità di una partecipazione societaria in CP_2 di pari consistenza e valore a quella che essa deteneva all'epoca dei fat; o, in subordine, di condannare CP_2 al risarcimento del danno patito da Par per effetto della propria illegittima - sostanziale - esclusione dalla compagine sociale (questione anche questa dichiarata assorbita dal Tribunale di Milano e sulla quale si confida si pronuncerà codesta Corte)”*.

La società appellante rassegnava, quindi, le conclusioni, anche istruttorie, trascritte in epigrafe.

Nel giudizio di appello in riassunzione così radicato, si è costituita CP_2 chiedendo alla Corte d'Appello di respingere l'appello di Par e di dichiarare inammissibili le sue domande per decadenza, carenza di legittimazione e interesse ad agire.

In particolare, CP_2 sosteneva che, avendo Par perduto la qualità di socio, la stessa non avrebbe potuto impugnare la seconda (ed altresì la terza) delibera di aumento di capitale. In particolare, eccepiva ed argomentava come Par non avesse ottenuto sospensiva dell'esecutorietà della prima delibera di abbattimento del capitale sociale, e poiché solo in tal caso sarebbero stati illegittimi gli altri atti di esecuzione che fossero stati, ciò nonostante, posti in essere, ne discendeva che le delibere successive e conseguenti non avrebbero potuto essere annullate (Cass. 27/2/2013 n. 4946).

Rilevava, ancora, come la pretesa di risarcimento specifico pur formulata da Par avrebbe dovuto considerarsi, visti gli eventi succedutisi nel tempo, inattuabile, e che, in ogni caso, Par non aveva più interesse all'ottenimento di tale pronuncia, dato che aveva ottenuto il ristoro dei danni, per i medesimi fatti (perdita partecipazione CP_2), anche indipendentemente dalla richiesta di invalidazione delle delibere sopra indicate, nel parallelo giudizio arbitrale promosso contro la controllante Pragacinq S.r.l. (doc. n. XXI, prodotto in causa da CP_2), avente ad oggetto, oltretutto, comportamenti che si erano realizzati ben prima delle delibere di cui è causa, con efficacia dunque esimente in relazione alla condotta tenuta da CP_2.

Chiedeva quindi il rigetto dell'appello di Par e di tutte le sue domande, anche istruttorie. In via di appello incidentale, poi, eccepiva la violazione degli artt. 382 c. 3 c.p.c. e 2379 Cod. Civ.

In particolare, rilevava come non fosse consentito a Par, dopo la pronuncia della Suprema Corte che aveva annullato, senza rinvio, la pronuncia della Corte di Appello di Torino, rilevando l'incompetenza del Collegio Arbitrale a pronunciarsi sulle domande proposte da Par in tale sede, riassumere il procedimento, senza che la Cassazione avesse stabilito nulla in merito, non indicando, in particolare, il giudice dinanzi al quale Par avrebbe potuto o dovuto riassumere il giudizio, in assenza, peraltro, di indicazioni da parte di Par stessa.

Affermava, in merito, che sarebbe stato improprio il riferimento compiuto dal Tribunale di Milano, nella sentenza gravata, al principio della *translatio iudicii* ed alla sentenza della Suprema Corte n. 26949 del 5/10/2021, nella parte in cui quest'ultima afferma che lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione degli arbitri o del giudice ordinario si configura come questione di competenza, sicché, per effetto dalla decisione della Corte

Costituzionale n. 223/2013, deve ritenersi consentita, in esito alla pronuncia in rito, la riassunzione dinanzi al Giudice ritenuto competente.

Né sarebbe stato condivisibile, ad avviso di CP_2 , quanto affermato dal Tribunale in ordine alla tempestività dell'impugnazione⁴. In particolare, si sarebbe dovuto considerare, da un lato, l'esatto contenuto delle domande proposte dalle parti, e dall'altro, che anche ammettendo che il termine per impugnare la prima delibera di approvazione della situazione patrimoniale ex art. 2446 – 2447 c.c. fosse triennale, altrettanto non avrebbe potuto dirsi delle delibere successive, di ricostituzione del capitale e di aumento di esso in maniera scindibile. Con la conseguente inevitabile decadenza dell'appellante in riassunzione dal diritto di impugnare queste ultime, e, per l'effetto, evidente difetto di interesse di ^{Par} all'ottenimento della pronuncia.

In ogni caso, impugnando la pronuncia arbitrale dinanzi alla Corte d'Appello, FIH, aveva chiesto soltanto l'annullamento di essa, e non aveva chiesto che la fase rescissoria del giudizio fosse trasferita dinanzi al Tribunale, organo competente a pronunciarsi secondo la sua stessa prospettazione.

Ed anzi, neppure nel giudizio svoltosi presso la Corte di Cassazione, dinanzi alla quale aveva impugnato la decisione contraria della Corte d'Appello di Torino, ^{Par} aveva chiesto il rinvio dinanzi al Tribunale competente, ma si era invece spinta a chiedere che la Corte nomofilattica si pronunciasse anche nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., o in subordine, che gli atti venissero rimessi dinanzi ad altra sezione della Corte d'Appello. Affermava ancora come non potesse sfuggire che se ^{Par} nel giudizio di impugnazione avesse correttamente richiesto la rimessione del giudizio avanti il Giudice di primo grado in origine competente a giudicare sulle domande proprie della fase rescissoria, indubitabilmente tale giudice sarebbe stato il Tribunale di Alessandria e non certamente il Tribunale delle Imprese di Milano.

Rilevava, pertanto, l'inammissibilità della riassunzione nel suo complesso, per tutti i motivi svolti.

⁴ Si legge in particolare nella sentenza impugnata: Quanto alla tempestività dell'originaria impugnazione, è appena il caso di rammentare che il termine di decadenza per l'impugnazione della delibera di approvazione di un bilancio (così come di una situazione patrimoniale) asseritamente redatta in violazione dei principi di completezza, veridicità e chiarezza, è di tre anni, vertendosi in ipotesi di nullità delle delibere assembleari ex art. 2379 c.c. (si veda in tal senso anche la motivazione di Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 14665 del 29/05/2019, resa fra le medesime parti, e, fra le tante: Cass. Sez. 1, n. 29325 del 22/12/2020; Cass. Sez. 1, n. 10139 del 02/05/2007). Parte attrice non può essere dichiarata decaduta dal termine per impugnare le delibere per cui è causa, avendo a suo tempo tempestivamente provveduto in tal senso, sebbene innanzi a un giudice, come già visto, incompetente." (pag. 9 della motivazione).

Contestava, ulteriormente, l'affermazione, compiuta dal Giudice di prime cure, secondo la quale le delibere oggetto di impugnazione erano, tra loro, da considerarsi inscindibilmente collegate, rilevando ed eccependo la congiunta violazione degli artt. 100 c.p.c. e 2378 c.c.

In punto, oltretutto, le deduzioni di ^{Par}, mai proposte nel giudizio arbitrale, avrebbero dovuto considerarsi nuove e dunque inammissibili.

Alle argomentazioni addotte a sostegno dell'appello in via incidentale da ^{CP_2}, ^{Par} prontamente replicava che:

- (a) la domanda era stata radicata (sia pure dinanzi agli Arbitri) nel rispetto dei termini di cui all'art. 2379, 1° comma, c.c. e, quindi, tempestivamente;
- (b) il giudizio era rimasto pendente sino alla pronuncia della Corte di Cassazione;
- (c) il giudizio era stato tempestivamente riassunto dopo la pronuncia della Corte di Cassazione.

Parte appellante riteneva pertanto che - diversamente da quanto ^{CP_2} aveva contestato ed eccepito. – sulle domande tutte svolte da ^{Par} avrebbe dovuto pronunciarsi l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Né vi era violazione degli artt. 382, 3° comma, c.p.c. e 2379 c.c., atteso che:

- (a) il diritto di FIH di procedere alla riassunzione discendeva direttamente dalla legge e non necessitava di alcuna espressa statuizione giudiziale;
- (b) la facoltà di riassunzione trovava fondamento nella legge e non vi era alcuna necessità che venisse espressamente attribuita alla parte interessata dalla pronuncia che, come nella specie, aveva rilevato l'incompetenza del primo giudice (o arbitro) adito;
- (c) l'art. 382 c.p.c. non imponeva alla Corte di Cassazione di assegnare un termine per la riassunzione, ma semplicemente di indicare il giudice competente; cosa che nel caso di specie era stato fatto, in quanto l'affermazione dell'incompetenza del collegio arbitrale lasciava spazio unicamente alla competenza del giudice ordinario;
- (d) anche con riguardo ai giudizi arbitrali veniva in considerazione la regola della *traslatio iudicii*, avendo la giurisprudenza di legittimità da tempo riconosciuto l'applicabilità dell'art. 50 c.p.c. ai rapporti tra giudizio ordinario e arbitrato (Cass. Civ., 6 dicembre 2012, n. 22002; Cass. Civ., 21 gennaio 2016, n. 1101), con impostazione che aveva trovato ulteriore – e definitiva – conferma nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (Corte Cost., 19 luglio 2013, n. 223);
- (e) dalla legittimità della riassunzione discendeva la tempestività dell'impugnazione, effettuata in pendenza del termine triennale previsto dall'art. 2379 c.c. (il cui *dies a quo*

avrebbe dovuto considerarsi coincidente con l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese, avvenuta il 15 novembre 2011).

Previo scambio delle memorie difensive conclusive, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

Preliminarmente, occorre occuparsi dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva di ^{Par} e di inammissibilità della riassunzione del giudizio da parte di quest'ultima, sollevate dalla difesa di CP_2, anche svolgendo apposito **motivo di appello incidentale**, questioni che per logicità, devono precedere la disamina dei motivi di appello in via principale svolti da ^{Par}.

Con riguardo alla asserita carenza di legittimazione attiva di ^{Par}, osserva la Corte che la sussistenza della predetta condizione può apprezzarsi quale mera conseguenza delle allegazioni di ^{Par}, la quale ritiene che, dovendosi affermare la radicale nullità della delibera di approvazione della situazione patrimoniale di CP_2 e di abbattimento del capitale sociale, non sarebbe mai venuta meno la propria qualità di socia e dunque, la facoltà di impugnazione della delibera principale e di quelle, ad avviso della stessa, conseguenziali, quali la ricostituzione del capitale ed il suo successivo aumento in forma scindibile.

Quanto all'ulteriore eccezione di inammissibilità della riassunzione, ritiene questa Corte che tale eccezione debba esser parimenti disattesa: infatti la Corte di Cassazione, nel dichiarare erroneamente ritenuta, da parte della Corte d'Appello, la competenza a pronunciarsi del Collegio Arbitrale, ha annullato senza rinvio la decisione assunta dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza n. 91 del 17 gennaio 2017, pronunciandosi, dunque, unicamente su una questione processuale, che lascia invero integri i diritti sostanziali sui quali il Collegio Arbitrale prima, e la Corte d'Appello in sede di gravame poi, non avrebbero potuto pronunciarsi ad avviso del giudice di legittimità.

Ragionare diversamente importerebbe una ingiustificata e definitiva perdita degli effetti sostanziali e processuali prodottisi con l'instaurazione da parte di ^{Par} del procedimento davanti all'arbitro incompetente, con conseguente grave lesione del diritto in capo al socio di minoranza di impugnare le delibere ritenute viziate e comunque lesive della situazione soggettiva del socio che ne subisce l'esecuzione (cfr. Cass. civ. n. 20105 del 7 ottobre 2015, secondo la quale: *“Il principio della “translatio iudicii” si applica anche in caso di impugnazione del lodo arbitrale, sicché, a seguito di declinatoria di giurisdizione del giudice adito, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si conservano nel processo proseguito dinnanzi al giudice munito di giurisdizione”*). La medesima pronuncia ha stabilito

poi che: *“In tema di impugnazione del lodo arbitrale, a seguito di pronuncia declinatoria della giurisdizione, ove non sia stato indicato il termine per adire il giudice munito di giurisdizione, trova applicazione in via analogica il termine di sei mesi previsto dall’art. 50 c.p.c., nella formulazione applicabile “ratione temporis”, anteriore alla l. n. 69 del 2009”*; in senso conforme anche Cass. civ. n. 5542 del 1 marzo 2021, secondo la quale: *“Quando, a norma dell’art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa – disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza – davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l’instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, nel rito del lavoro, aveva riconosciuto rilevanza preclusiva alla non contestazione, ex art. 416 c.p.c., valutando il contegno processuale tenuto dalla parte alla prima udienza dinanzi al giudice della riassunzione, in luogo di quello avuto nel giudizio “a quo”)*).

In altri termini, anche qualora il rinvio dinanzi al giudice dichiarato competente non sia stato chiesto dalla parte che eccepisce l’incompetenza giurisdizionale, ovvero tale giudice sia stato indicato erroneamente dalla medesima, il diritto di quest’ultima alla riassunzione dinanzi al giudice ritenuto competente a pronunciarsi sulle domande di carattere sostanziale avanzate nel giudizio già svoltosi, e conclusosi con sentenza declinatoria in mero rito, discende direttamente dalla legge, e nel termine dalla stessa previsto, anche se non indicato dal giudice.

Si ritiene quindi che, diversamente da quanto opinato da CP_2 , le domande dirette alla declaratoria di nullità (diretta e derivata) delle delibere assembleari del 10 novembre 2011, siano state correttamente e tempestivamente proposte da Par dinanzi al Tribunale Imprese territorialmente competente a pronunciarsi su di esse, considerando la sede sociale della società convenuta.

Venendo quindi al merito dell’impugnazione proposta, possono essere affrontati congiuntamente **tutti i motivi di gravame svolti da Par in via principale**, i quali ruotano e si incentrano, all’evidenza, sulla pretesa invalidità e strumentalità dell’appostazione del summenzionato fondo rischi, e sul conseguente abbattimento del capitale sociale di CP_2 .

Orbene, con riferimento alla pretesa nullità della delibera di approvazione della situazione patrimoniale della società al 30 settembre 2011, per violazione dei principi di verità e correttezza, valga osservare che la stessa è da reputarsi infondata.

In particolare, questa Corte ritiene che non siano ravvisabili le violazioni di cui parte appellante lamenta la sussistenza in relazione alla decisione degli amministratori di CP_2, peraltro avallata dal Collegio Sindacale⁵, di appostare al passivo di tale situazione patrimoniale, poi approvata, l'indicato fondo rischi, per un valore pari al costo di acquisto delle licenze commerciali di cui si temeva, fondatamente, la probabile perdita.

In altri termini, non si ha motivo di ritenere, neppure sulla scorta dei principi invocati, che tale appostazione fosse illegittima, irragionevole o contraddittoria, ovvero fosse palesemente inadeguata a preservare gli interessi della società, o non rispondesse all'uso dei criteri di prudenza esigibili dagli amministratori della società, che peraltro, ebbero ad attivarsi in tal senso dopo che la stessa ^{Par} si era doluta della mancata adozione di iniziative atte ad arginare i rischi derivanti dall'evidente mutamento di atteggiamento del CP_7 [...], divenuto inopinatamente ondivago, se non apertamente ostile, nei riguardi del progetto di sviluppo dell'area ATA⁶.

⁵ Si ricorda infatti che le "Osservazioni del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2447 Codice Civile" (doc. XV CP_2 in primo grado) attestano che nella Relazione di accompagnamento al bilancio di esercizio gli amministratori di CP_2 "hanno fornito adeguata informativa sulle motivazioni, determinate da fattori esogeni", che comportarono la scelta di stanziare prudenzialmente un accantonamento a copertura del rischio di perdita integrale di valore delle autorizzazioni commerciali detenute da CP_2. Osservava inoltre il Collegio Sindacale che: "la situazione economico-patrimoniale... è stata redatta nel rispetto delle norme civilistiche e comportamentali... che sovrintendono alla rappresentazione e alla valutazione nei bilanci di esercizio".

⁶ Come correttamente sottolineato da CP_2, "La delibera del Consiglio Comunale n. 86/2010 costituì, in particolare, oggetto di una "denuncia ex art. 2408 cod. civ." inviata il 29/7/2011 da P – che nel frattempo aveva revocato il mandato fiduciario a Cofircont S.p.A. e si era palesata quale socio diretto di CP_2 – al Collegio sindacale della società (ns. doc. VII primo grado), in cui si legge quanto segue: "ad oggi, il Controparte_7, con delibera del consiglio comunale n. 86 del 20 dicembre 2010, ha assunto la determinazione di procedere, previa verifica a mezzo di bando pubblico della esistenza di soggetto in grado di attuare il progetto, alla revoca delle destinazioni in essere mediante variante al P.R.G.C.; procedura già attivata con determinazione n. 260 assunta in data 28 giugno 2011; tutte le informazioni e circostanze sinteticamente sovra descritte sono state reperite da P mediante un accesso agli atti condotto, nell'anno 2010, ai sensi delle disposizioni della legge n. 241 del 1990, oltre che mediante consultazione del sito internet del Comune; è evidente come, in tale contesto, sussista un fondato ed imminente pericolo per CP_2 di compromettere irrimediabilmente l'esecuzione del progetto di sviluppo dell'area ATA, principale (se non esclusiva) attività per cui fu costituita e per cui ha sino ad oggi operato; il "naufragio" del progetto in questione comporterebbe all'evidenza gravissimo nocumento al patrimonio sociale e -in conseguenza- ai diritti degli azionisti, anche alla stregua delle garanzie finanziarie rilasciate agli istituti di credito che hanno inizialmente assistito alla società nell'operazione; l'organo gestorio della società, pur in presenza della grave situazione venutasi a creare nell'ultimo anno e mezzo, oltre ad aver agito negligenemente rispetto agli interessi di CP_2 (giacché non risultano attuate concrete contromisure) ha sinteticamente omesso (e, tuttora, continua ad omettere) di fornire adeguate comunicazioni sociali sul rilevanti fatti descritti ovvero di tenere in debita considerazione i rischi ad essi sottesi, né -tra il resto- risultano eseguiti gli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 e s.m.i.; anche per questa ragione, P ha già provveduto a richiedere all'organo gestorio una convocazione urgente dell'assemblea ordinaria dei soci ai sensi dell'art. 2367 C.C., ponendo all'ordine del giorno (anche) chiarimenti e delucidazioni in merito alle tematiche suesposte".

Ragionare in senso contrario significherebbe attuare una indebita ingestione – da parte di questa Corte – nelle scelte gestionali della società CP_2 , in contrasto con il principio di insindacabilità di tali scelte (cosiddetta **business judgement rule**), derogabile esclusivamente quando le decisioni economiche adottate risultano manifestamente **irragionevoli, imprudenti o palesemente arbitrarie** (Cassazione civile sez. I, 25/03/2024, n. 8069). Tale principio, nato nell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale statunitense, importa – in altri termini - che il non ingerirsi, da parte dell'autorità giudiziaria, nelle scelte gestionali della società, sia corretto e non criticabile fino alla prova di una violazione del “*duty of care*”.

In un'ottica di bilanciamento di interessi, la *business judgement rule* aiuta a contemperare l'interesse dei soci ad una corretta amministrazione, con l'esigenza che gli amministratori possano gestire la società con una certa discrezionalità imprenditoriale, fintanto che la loro responsabilità non violi i c.d. *fiduciary duties* previsti dalla legge.

La concreta applicazione di tale principio orienta l'operato del giudice nel senso di evitare un'ingerenza nelle complesse decisioni gestionali societarie, riservando alla competenza esclusiva degli amministratori la gestione degli affari della società con tutte le informazioni necessarie per compiere scelte imprenditoriali con dovuta diligenza.

A fronte di tali atti del Controparte_7 , nonché di altre iniziative dell'amministrazione, sempre dirette a stravolgere il Progetto originario, su richiesta del socio in data 9/9/2011 venne convocata e tenuta un'assemblea di CP_2 avente ad oggetto la proposta di revoca degli amministratori e di esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti per non aver attuato – a detta di – “concrete contromisure” avverso le posizioni del CP_7 (ns. doc. IX primo grado). Nel corso di tale assemblea, il rappresentante di dichiarò di essere a conoscenza che il Comune di Controparte_7 aveva “assunto la determinazione di cambiare la destinazione urbanistica delle aree di proprietà della società” e che aveva “avviato la procedura con il rischio” che potesse “venire compromesso il progetto di sviluppo immobiliare perseguito dalla società”.

Entrambe le proposte di delibera di revoca degli amministratori e di esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti avanzate da furono respinte con il voto di tutti gli altri soci, perché l'assemblea dei soci di CP_2 reputò che il rischio di compromissione dell'esecuzione del Progetto e di perdita delle relative licenze commerciali e del valore inerente non fosse imputabile agli amministratori ma, semmai, a cambi di orientamento del Controparte_7 . Nel corso della riunione consiliare del 17/10/2011 (ns. doc. XI primo grado) – chiamata per approvare la bozza della situazione patrimoniale straordinaria come sopra redatta e per convocare l'assemblea di CP_2 per gli opportuni provvedimenti – venivano discusse tali considerazioni ed, in particolare, veniva proposta la costituzione del fondo rischi, osservando che le autorizzazioni commerciali avrebbero conservato il loro valore solo se le aree su cui avrebbero potuto essere attivate avessero mantenuto la loro destinazione edilizia, mentre in caso di mutamento delle destinazioni d'uso, per cui il Comune aveva avviato l'iter amministrativo, avrebbero perduto ogni efficacia e, quindi, ogni valore. Tale situazione rendeva credibile la perdita di efficacia e, quindi, di ogni valore delle licenze. La stessa CP_2 del resto, evidenziava che:

In particolare la suddetta deliberazione di Giunta Comunale n. 90/11 manifesta l'intendimento di salvaguardare la valenza strategica delle aree del sub comparto A e B dell'Ambito ATA, mediante destinazione delle stesse a servizio o ad attività di pubblico interesse a supporto della struttura aeroportuale;

Il sindacato del giudice, dunque, può investire solamente il *quomodo* del procedimento decisionale e, quindi, l'assunzione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, fermo restando che in nessun caso al giudice sarà consentito procedere a riesaminare nel merito le decisioni dell'organo amministrativo, identificabile in quell'insieme di valutazioni d'opportunità e di carattere tecnico (commerciale-finanziario).

Per decisioni di questo tipo i membri dell'organo di gestione hanno una competenza di tipo specialistico che non appartiene (in linea di principio) all'organo giudicante.

Il rischio è – in diverso caso - di passare da un sistema imperniato sulla generalizzata discrezionalità delle scelte assembleari e sulla *business judgment rule* in ordine alle scelte degli amministratori, ad uno soggetto alla *business judicial review*, con un giudice legittimato ad intervenire senza alcun limite sul risultato di ogni delibera e ciò ai fini del perseguimento del (presunto) interesse societario.

Nel caso in oggetto, la delibera “madre” di approvazione della situazione patrimoniale della società al 30 settembre 2011, riportante perdita di capitale sociale per effetto della ridetta appostazione, dalla quale dovrebbero discendere la invalidità (derivata) delle ulteriori delibere di ricostituzione ed aumento del capitale sociale, non appare inficiata da alcun vizio evidente nel *quomodo*, né tanto meno caratterizzata da palese irragionevolezza, anche a voler considerare la decisione, assunta dagli amministratori, di non procedere, contemporaneamente, ad una devalutazione dell'area interessata dall'intervento.

In particolare, la verifica del rischio paventato dagli amministratori, di mutamento della destinazione urbanistica dell'area, era reso più che tangibile dalle decisioni e determinazioni più volte indicate da CP_2 , ovvero:

- la delibera della Giunta Comunale n. 157 del 16/9/2010, con cui si statuiva di promuovere una procedura per commissionare uno studio architettonico dell'insieme dell'area;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 86 del 20/12/2010, che approvava un atto di indirizzo per la ricerca di operatori interessati a finanziare un'operazione di esproprio delle aree di proprietà CP_2 ;
- la delibera della Giunta Comunale n. 90 del 16/5/2011, che adottava un atto d'intenti per verificare “*alternative ottimali alla destinazione d'uso delle aree*”;
- le delibere della Giunta Comunale n. 169 del 3/11/2011 e n. 195 del 5/12/2011, con cui (i) si prendeva atto della relazione sulla ricerca di destinazioni d'uso alternative delle aree, che ipotizzava lo sviluppo di attività di servizi anziché di quelle commerciali oggetto del progetto originario, e (ii) si dava mandato ai progettisti del Comune di dare esecuzione a tale documento.

Tanto premesso in fatto, valga osservare che l'OIC 31 al paragrafo 5 recita *“I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro”*.

Al paragrafo 10 del medesimo principio contabile si precisa che *“Le passività potenziali rappresentano passività connesse a “potenzialità”, cioè a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro”*.

Il paragrafo 9, invece, evidenzia che *“Per potenzialità si intende una situazione, una condizione o una fattispecie esistente alla data di bilancio, caratterizzate da uno stato d'incertezza, che al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi in una perdita (passività potenziale), ovvero in un utile (attività potenziale)”*.

Gli elementi che accomunano i tre incisi, sopra riportati, sono sostanzialmente:

- a) la natura determinata ed “esistenza probabile” della passività relativamente al verificarsi di un evento futuro;
- b) la “potenzialità” che la passività sia connessa a situazioni esistenti alla data di bilancio⁷;
- c) lo “stato di incertezza” che si verifichi l'evento futuro e che da tale evento possa scaturire una perdita per l'azienda.

Volendo poi comprendere in cosa una passività probabile si distingua da una passività meramente possibile o remota, soccorrono le indicazioni contenute nell'OIC 31 al paragrafo 12, secondo le quali l'evento è “probabile” qualora il suo accadimento è ritenuto verosimile, quindi concretizzabile. Si tratta di passività esistenti, ma con esito incerto che si risolveranno in futuro. È chiaro che, affinché si possa classificare come “probabile”, la passività deve possedere i caratteri della “verosimiglianza” in relazione alle informazioni di cui si è in possesso alla data di chiusura del bilancio.

Si classifica passività “possibile”, la passività che, seppur legata ad eventi futuri, si caratterizza per un’“esistenza probabile” scarsamente definibile, tale da rendere non “verosimile” che l'evento possa produrre una perdita per l'impresa.

Per finire l'evento “remoto” in relazione al quale, la probabilità che la perdita relativa alla passività potenziale si possa concretizzare è considerata un evento eccezionale, non preventivabile dal soggetto valutatore.

Per comprendere poi quando la probabilità di verifica di un determinato evento si tramuti in un effettivo rischio, ovvero in una incertezza “misurabile” (che si differenzia dalla

incertezza “pura” o “non misurabile”) occorre fare riferimento alla frequenza con cui il fenomeno temuto si genera, in modo che sia possibile definire una distribuzione statistica sui possibili risultati, precisando, ovviamente, come gli accantonamenti per fondo rischi non possano mai avere finalità di correggere i valori dell’attivo patrimoniale, ma semmai, rappresentare un rischio futuro riconducibile ai beni dell’attivo.

I concetti appena esposti *richiamano in parte quanto indicato nell’OIC 11, in cui parlando di prudenza si stabilisce che “[...] La valutazione delle voci secondo prudenza comporta la ragionevole cautela nelle stime in condizioni di incertezza”*.

Nella determinazione dell’accantonamento e del fondo rischi, da un punto di vista temporale, è inoltre importante far richiamo all’art. 2423-bis del codice civile, comma n. 1 e n. 2, e all’OIC 11 al par. 18 con cui si stabilisce *“che si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo”*.

E’ dunque richiamabile anche il concetto di competenza, ovvero l’importanza del momento storico in cui si concretizza il rischio, poiché è il momento in cui occorre valutare l’impatto del fenomeno sugli equilibri economici e finanziari dell’impresa, al fine di comprendere quale possa essere l’intensità degli effetti che potenzialmente il rischio potrebbe causare in azienda. Ciò comporta, in altri termini, che l’apposizione del fondo si riferisca necessariamente ad una certa data di bilancio, fermo restando che la valutazione della sua congruità va effettuata, nuovamente, alla fine di ciascun esercizio.

Alla luce delle suddette considerazioni, è evidente che l’appostazione del fondo rischi di cui si tratta, il cui merito, peraltro, non sarebbe sindacabile dalla Corte, non urta con alcuno dei principi nazionali ed internazionali enucleati, perfino con il principio di carattere internazionale di cui allo IAS n. 37, che impone di considerare quali rischi “probabili”, legittimamente appostabili, soltanto quegli eventi la cui possibilità di realizzazione/accadimento superi la percentuale del 50%.

Infatti:

il rischio paventato non era legato ad una mera “incertezza non misurabile” o “congettura”, bensì a concrete e ripetute iniziative assunte dal Comune di CP_7, che nella loro concatenazione, sembravano creare un pericolo elevato ed attuale di perdita del valore delle licenze commerciali acquistate dalla società, apprezzabile con evidenza statistica;

il rischio paventato era dunque concreto e specifico, e l’appostazione non rispondeva alla mera finalità di correggere – artatamente - dati positivi del bilancio, quanto piuttosto all’esigenza di porre la società al riparo dall’eventualità di una perdita che stava assumendo caratteri di elevata probabilità;

dal punto di vista temporale, come sopra specificato, l'appostazione nei termini evidenziati rispondeva ad un criterio di ragionevolezza e prudenza: infatti, appostare un fondo rischi dell'importo summenzionato, senza procedere – come ipotizzato da ^{Par} nelle proprie difese - anche ad una drastica svalutazione delle immobilizzazioni (scelta che avrebbe sicuramente danneggiato la società, mettendola di fronte alla prospettiva di vedersi destinataria di richieste, da parte delle Banche finanziatrici, di aumento delle garanzie sui mutui concessi), avrebbe consentito alla società di non pregiudicare eccessivamente la propria patrimonialità ed adattare l'entità delle passività potenziali allo sviluppo, nel futuro, degli eventi.

Ne discende che alcuna violazione dei principi di chiarezza e veridicità si è realizzata mediante l'appostazione criticata, che anzi, rispondeva a criteri di prudenza e ragionevolezza, così come riconosciuto dal Collegio Sindacale.

Né la delibera di cui trattasi, nella parte in cui è stata approvata la situazione patrimoniale dalla quale risultava l'abbattimento del capitale sociale, ha provocato danni alla società ^{CP_2}, danni che, peraltro, ^{Par} neppure allega: evidente infatti che unico profilo di pregiudizio evincibile dall'esposizione di ^{Par} è quello afferente alla propria **individuale posizione di socio**.

Paradossalmente, peraltro, laddove gli amministratori avessero proceduto alla indicata devalutazione delle immobilizzazioni, la società avrebbe necessitato una patrimonializzazione ancora più rilevante, con la conseguenza che lo sforzo finanziario imposto a ^{Par} per il recupero della propria partecipazione sarebbe stato ancora maggiore. Soccorrono, inoltre, anche le considerazioni svolte dal Collegio arbitrale nella pronuncia di cui infra (emessa nei confronti di Pragacinq S.r.l.), che si condividono, laddove si dà atto – traducendo la considerazione nel riconoscimento di un concorso di colpa della stessa ^{Par}, mediante statuizione ormai intangibile – che ^{Par} avrebbe potuto agevolmente e senza eccessivo sforzo evitare il danno lamentato, partecipando all'assemblea del 10 novembre 2011 (ove ben avrebbe potuto esprimere voto contrario all'approvazione della situazione patrimoniale) ed alla ricostituzione (previa eventuale espressione di riserva di impugnazione) del capitale sociale abbattuto.

Non sussiste pertanto alcuna nullità della delibera di approvazione della succitata situazione patrimoniale, e conseguentemente, non vi è alcuna invalidità riflessa (a prescindere dalla eccepita tardività dell'impugnazione, argomento che, date le superiori argomentazioni, resta assorbito) delle delibere conseguenziali.

Neppure è accoglibile, a prescindere dalla sua ritualità, l'altrettanto "conseguenziale" (secondo l'impostazione di ^{Par}) domanda risarcitoria, in relazione alla quale, peraltro, sarebbe in ogni caso assorbente sia l'avvenuto rigetto della principale tesi di invalidità delle delibere assunte in data 10 novembre 2011, ma altresì l'eccepita carenza di interesse giuridicamente apprezzabile.

Infatti, è indubitabile come ^{Par} abbia promosso domanda risarcitoria, nei confronti di Pragacinq S.r.l. in relazione ai medesimi fatti (approvazione delle delibere in data 10 novembre 2011) ed alla perdita del medesimo bene della vita, che rappresenta oggetto della domanda di risarcimento in forma specifica e per equivalente riproposta, nella presente sede, nei confronti di ^{CP_2} .

In particolare, nel ridetto giudizio arbitrale, ^{Par} ha proposto, nei confronti di Pragacinq S.r.l., domanda di accertamento della responsabilità della predetta società *"per la delibera assunta, in assenza di convocazione del socio ^{CP_9} dagli altri soci ^{CP_2} in data 10 novembre 2011, per effetto della quale sono stati approvati – tra l'altro – l'azzeramento del capitale sociale e delle azioni in circolazione della ^{CP_2} e la sua ricostituzione a cui ^{CP_9} è stata esclusa volontariamente, con una delibera che, per essere priva dei presupposti e contraria a norme di ordine pubblico, è radicalmente nulla"*.

Conseguentemente, sono state proposte nei confronti della medesima Pragacinq S.r.l. le seguenti domande:

"Voglia il Collegio Arbitrale, respinta ogni contraria istanza e disattesa ogni conclusione, eccezione e difesa avversaria:

- Accertare e dichiarare che ^{Controparte_10} in proprio e quale soggetto responsabile del fatto del terzo, ^{CP_2} si è resa responsabile di tutti i fatti e di tutte le condotte attive / omissive denunciate e ad essa imputate nel corpo dell'atto di richiesta di arbitrato e di nomina di arbitro (nonché delle memorie autorizzate in data 29.09.2014 e 08.01.2015), ciascuna delle quali costituente specifico inadempimento grave e violazione dell'Accordo Quadro e

Patto Parasociale in data 12 gennaio 2007;

- Accertare e dichiarare, in particolare ed a titolo non esaustivo, la responsabilità per tutti gli inadempimenti imputati e, in particolare, (i) in principalit , che Pragacinq s.r.l.   responsabile di una condotta, rilevante ai sensi dell'art. 1359 c.c., per effetto della quale   sorto a suo carico l'obbligo, rimasto inadempito, di acquistare le azioni di ^{CP_2} di propriet  della ^{CP_9} alle condizioni economiche previste negli Art. 8 e 9 dell'Accordo

Quadro; (ti) in subordine, che **Controparte_10** è comunque responsabile per avere omesso la capitalizzazione di **CP_2** e la retrocessione di azioni previste nell'Art. 2.4 dell'Accordo Quadro; (iii) in ogni caso, che Pragacinque s.r.l. è responsabile per la delibera, assunta, in assenza di convocazione del socio **CP_9** dagli altri soci della **CP_2** in data 10 novembre 2011, per effetto della quale sono stati approvati - tra l'altro - l'azzeramento del capitale sociale e delle azioni in circolazione della **CP_2** e la sua ricostituzione a cui **CP_9** è stata esclusa volontariamente, con una delibera che, per essere priva di presupposti e contraria a norme di ordine pubblico, è radicalmente nulla ;

- Accertare e dichiarare, quindi, con specifico riferimento a quest'ultima deliberazione, che l'azzeramento del capitale sociale ed il successivo annullamento delle azioni di **CP_2** [...] e, in particolare, quelle di proprietà della **CP_9** per effetto dei comportamenti inadempienti di cui Pragacinque s.r.l. è responsabile, è priva di effetto in quanto travolta dalla nullità della delibera assembleare in data 10 novembre 2011 che lo ha reso possibile e, comunque, inopponibile, inefficace nei confronti di **CP_9**

- Pronunciare la risoluzione dell'Accordo Quadro e Patto Parasociale in data 12 gennaio 2007 per tutti gli inadempimenti imputati dalla **CP_9** alla Pragacinque s.r.l., ovvero anche per uno soltanto di essi, rispetto ai quali sia raggiunta la piena prova dell'inadempimento imputato;

- Per effetto della pronuncia di risoluzione del contratto per fatto e colpa della Pragacinque s.r.l., condannare la stessa a retrocedere, immediatamente, alla concludente **CP_9** un numero di azioni della **CP_2** (**Controparte_1** [...] , iscritta al Registro delle Imprese al n. **P.IVA_3** , pari al 55,15% del capitale sociale della stessa e, in via di subordine, pari ad almeno il 28,11% del capitale sociale stesso, accertando e dichiarando, ove occorra ed anche in via incidentale, (i) che la ricostituzione e l'aumento di capitale sociale, da Euro 245.000,00 ad Euro 620.000,00, effettuati in esecuzione della delibera dell'Assemblea dei Soci di **CP_2** in data 10 novembre 2011 sono nulli e, comunque, privi di effetti ed inopponibili alla **CP_9** per essere stati deliberati da un'Assemblea nulla per la mancata convocazione del Socio **CP_9** [...] e (ii) che il precedente aumento del capitale sociale, da Euro 120.000,00 ad Euro 245.000,00, effettuato in esecuzione dell'Accordo Quadro e Patto Parasociale in data 12 gennaio 2007, risolto per inadempimento, è travolto per effetto della risoluzione del contratto ed andrà pertanto ridotto, obbligando i soci (ed il socio Pragacinque s.r.l. in particolare) ad assumere i conseguenti comportamenti nell'Assemblea dei Soci di **CP_2** (con

riduzione delle azioni da retrocedere alla percentuale del 28,11%, ove la domanda sub (ii) non fosse accolta);

- Condannare la Pragacinq s.r.l. a risarcire alla CP_9 il danno alla stessa arrecato, da liquidarsi secondo le gradazioni formulate nel presente atto:

a) in principalità, e sul presupposto della retrocessione alla CP_9 di azioni CP_2 in misura pari al 55,15% ovvero, in subordine, al 28,11% del capitale sociale, nel differenziale tra il prezzo di vendita delle azioni calcolate secondo le modalità previste negli Articoli 8 e 9 dell'Accordo Quadro e il valore delle stesse azioni al momento della retrocessione;

b) in subordine, e sempre sul presupposto della retrocessione delle azioni, nel differenziale tra il valore delle azioni determinato ai sensi dell'Art. 2.4 dell'Accordo Quadro cit. e il valore delle stesse azioni al momento della retrocessione;

c) in ulteriore subordine, nel caso in cui la domanda di restituzione delle azioni di CP_2 [...] non fosse accolta ovvero la restituzione, per qualunque motivo, non avvenisse e/o non fosse possibile, determinare il risarcimento del danno in misura piena, senza differenziale da porre in detrazione, in principalità con il criterio di cui al punto a) ed in subordine con il criterio di cui al punto b).

- Condannare la Pragacinq s.r.l. a pagare alla CP_9 le somme come sopra liquidate, a titolo di risarcimento del danno, maggiorate di rivalutazione monetaria e di interessi, accertando e dichiarando che la stessa è anche responsabile del terzo, Controparte_11

[...]

- Emettere ogni altra pronuncia consequenziale a quanto sopra.

- Porre le spese del Collegio Arbitrale e di assistenza legale a carico della Pragacinq s.r.l. e condannarla al pagamento dovuto, con i relativi accessori di legge".

In relazione alle suddette domande, il Collegio arbitrale rilevava come la questione di invalidità delle delibere di aumento adottate in data 10 novembre 2011 fosse stata rimessa ad altro collegio arbitrale, in distinto ed autonomo giudizio promosso da ^{Par} nei confronti di CP_2, già conclusosi con il rigetto delle domande proposte da ^{Par}, e la conferma di suddetta decisione da parte della Corte di Appello di Torino (poi cassata, originandosi il presente giudizio in riassunzione, dapprima davanti al Tribunale di Milano, Sez. Imprese, poi dinanzi a questa Corte).

Il Collegio arbitrale dichiarava pertanto la propria estraneità alla ridetta materia del contendere. Tuttavia, in riferimento alla pretesa risarcitoria avanzata da ^{Par}, ricollegabile agli inadempimenti imputabili a Pragacinq s.r.l., osservava e rilevava:

“88. Vero è anche però che con l'azzeramento del capitale, la deliberazione di due aumenti di capitale - il primo in data 10 novembre 2011 a copertura delle perdite residue (che portava il capitale a € 245.000) e il secondo che elevava il capitale, in via scindibile, da € 245.000 a € 980.000 (sottoscritto parzialmente da Pragacinq in data 19 dicembre 2011) - e l'acquisto da parte di Pragacinq delle 53.824 azioni di CP_2 di proprietà delle Fiduciarie Cofircont e Timone al "prezzo complessivo di € 3.100.000" (Cfr. FIH, Comparsa conclusionale, p. 26 ss.), ^{Par} ha visto completamente frustrato il proprio diritto ad ottenere il trasferimento delle azioni di CP_2 ai sensi dell'Art. 2.4 dell'Accordo Quadro.

89. L'inadempimento di Pragacinq agli obblighi di cui all'Accordo Quadro, indipendentemente da ogni questione societaria di sussistenza o insussistenza delle perdite, di legittimità o non dell'aumento di capitale - materia che esula dalla competenza del Collegio Arbitrale - è dunque causa della mancata acquisizione delle azioni da parte di ^{Par}.

90. Ed infatti ogni obbligazione relativa al passaggio al Progetto Industriale doveva essere oggetto di successiva e consequenziale valutazione, postergata fattualmente e logicamente al ripianamento del debito e all'attribuzione paritetica delle azioni.

91. La mancata contestazione specifica dell'inadempimento nella lettera del 31 agosto 2010 non costituisce, giusta i principi generali del diritto italiano, acquiescenza o rinuncia al diritto stesso.

92. Conclusivamente il Collegio Arbitrale ritiene che la domanda di ^{Par} di accertare e dichiarare «in subordine che Pragacinq s.r.l. è responsabile per avere omesso la capitalizzazione di CP_2 e la retrocessione delle azioni previste nell'Art. 2.4. dell'Accordo Quadro» deve essere accolta:

V.4 L'INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E LE VICENDE SOCIETARIE DI CP_2 : ESTRANEITÀ AL PRESENTE ARBITRATO.

93. L'Attrice evoca vicende societarie relative alla contestata «"costruzione" della perdita di € 833.392» all'iscrizione di «una ulteriore posta negativa (che incideva sul capitale sociale di € 245.000, azzerandolo) di € 734.652,93, rappresentata da un» contestato «fondo rischi», alla irregolare «convocazione dell'Assemblea dei Soci solo mediante avviso pubblicato sul quotidiano il Sole 24 Ore, del 24 ottobre 2011», la contestata «approvazione del progetto di bilancio al 30 settembre 2011 [che determinava l'azzeramento del Capitale Sociale per la perdita suddetta]» (Cfr. FIH, Comparsa conclusionale, pp. 23-26).

94. Come si è anticipato, le contestazioni relative alle vicende societarie di cui sopra sono oggetto di altro arbitrato, conclusosi con lodo impugnato avanti la Corte d'Appello competente e sono quindi estranee alla competenza del Collegio Arbitrale.

95. Da ciò consegue che le relative domande di restituzione delle azioni, di inefficacia della ricostituzione e aumento di capitale sociale, di riduzione dell'aumento di capitale non possono essere accolte.

96. Da tutto quanto sopra discende che, essendo le vicende societarie estranee alle competenze del Collegio Arbitrale devono ritenersi assorbite le considerazioni difensive di Pragacinque relativamente alla correttezza della situazione patrimoniale al 30 settembre 2011. Analogamente i profili relativi al generale obbligo di informazione all'interno dell'Accordo Quadro risultano assorbiti dai profili di carattere societario relativi alle modalità di convocazione assembleare.

97. Conclusivamente il Collegio Arbitrale ritiene che la "rimozione" degli effetti dei due aumenti di capitale e della ricapitalizzazione per copertura perdite deliberate da CP_2 successivamente alla stipulazione dell'Accordo Quadro esuli dai propri poteri e dalla propria competenza, in quanto afferisce a profili societari estranei alla clausola compromissoria qui attivata e relativi ad un soggetto terzo (CP_2) estraneo al presente procedimento arbitrale. In relazione a tali profili è stato peraltro già avviato un autonomo e diverso procedimento arbitrale (l'Arbitrato Societario). Non può quindi trovare accoglimento la domanda di restituzione e conseguentemente la domanda di risoluzione, essendo divenuto inefficace per il futuro il patto, per sopravvenuta unicità della proprietà azionaria”.

Venendo quindi alla determinazione di quanto dovuto da Pragacinque S.r.l. a ^{Par} a titolo di risarcimento dei danni, il Collegio arbitrale rilevava quanto segue:

“98. L'inadempimento di Pragacinque all'obbligazione di effettuare a favore di CP_2 il versamento a fondo perduto o di attribuire le azioni ai soci, ha arrecato a ^{Par} il danno corrispondente al valore delle azioni all'epoca, risarcibile per equivalente, in assenza - per le ragioni già esposte - di rimedio restitutorio azionabile in questo arbitrato.

99. Il valore a cui il Collegio Arbitrale ritiene di dover fare riferimento per la quantificazione del danno è il valore delle n. 53.824 azioni di CP_2 che in data 12 dicembre 2011 sono state acquisite dalle Finanziarie Cofircont e Timone al prezzo complessivo di € 3.100.000,00. Tale valore di riferimento appare significativo in quanto (*) il prezzo risulta essere stato negoziato con soggetti estranei al contenzioso (i venditori Pt_3 e CP_4 , pertanto indicativo di un valore di mercato; (ii) la situazione del venditore era analoga a quella in cui si trovava ^{Par} (partecipazione di minoranza); e (iii) la compravendita è avvenuta

in data temporalmente ravvicinata alla delibera di aumento di capitale (precisamente tra la data della delibera assembleare che approvava gli aumenti di capitale - del 10 novembre 2011 - e la sottoscrizione parziale da parte di Pragacinque del 19 dicembre 2011).

100. Moltiplicando il prezzo unitario per azione ricavabile dalla compravendita con CP_4 e Pt_3 (approssimativamente € 57,59 per azione) per il numero di azioni CP_2 detenute da Par alla data del 10 novembre 2011 prima dell'azzeramento e dell'aumento di capitale (n. 66.176 azioni CP_2) si ottiene un valore attribuibile alla partecipazione complessiva di Par in CP_2 pari ad € 3.811.075,84, oltre interessi legali e rivalutazione, calcolata secondo l'indice ISTAT FOI dalla data dell'aumento di capitale al 29 aprile 2016 e quindi per un importo pari a € 4.187.414,94.

101. Nella quantificazione del danno, anche in via di equità, ritiene il Collegio Arbitrale che si configuri un concorso colposo del creditore e precisamente il concorso di FIH che, come osserva esattamente la Convenuta, era venuta a conoscenza della delibera e del proprio diritto di sottoscrivere l'aumento di capitale, poteva pertanto sottoscrivere il modesto primo aumento di capitale ed evitare così la estromissione dalla compagine societaria. Il Collegio Arbitrale ritiene pertanto equo liquidare il danno nella misura equitativamente determinata del 50% del valore delle azioni CP_2 come sopra calcolato e quindi in € 2.093.707,47, importo arrotondato a € 2.093.000,00”.

Ciò considerato e premesso, va senz'altro rilevato che, ancor prima di scendere all'esame della sua fondatezza nel merito, la pretesa svolta da Par nei confronti di CP_2 , di veder ricostituita la sua qualità di socio mediante riattribuzione della perduta partecipazione al capitale sociale, o in subordine, di condannare CP_2 al risarcimento del danno per equivalente, non può essere in ogni caso accolta per mancanza di interesse, requisito che il giudicante, per il vero, potrebbe perfino valutare d'ufficio.

Soccorre, a tal proposito, quanto ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (in particolare, Cass. civ.sez. II, n. 31012 del 18 dicembre 2017), secondo la quale:

“Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative

domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata".

Non v'è chi non vede, in altri termini, che ^{Par} ha già ottenuto, nel procedimento arbitrale summenzionato, il ristoro dei danni derivanti dalla perdita del medesimo bene della vita che qui reclama tanto in forma di attribuzione specifica, come effetto naturale della caducazione delle delibere impugnate, quanto in forma di ristoro per equivalente; sicché non è certamente giustificabile ed accoglibile la richiesta, ulteriore e ribadita in questa sede, di risarcimento dei danni in relazione allo stesso fatto (abbattimento asseritamente illegittimo del capitale sociale e perdita della propria partecipazione in ^{CP_2}, posta nel nulla sulla scorta di situazione patrimoniale redatta non in conformità alla legge) e per la perdita del medesimo bene giuridico.

Ne discende il rigetto dell'intero appello principale comprensivo di istanze istruttorie. Ogni altra questione resta assorbita.

La regolazione delle spese di lite.

Le spese del presente grado di giudizio vengono regolate tenendo conto della parziale soccombenza di ^{CP_2} sulle questioni preliminari processuali, e vengono dunque compensate nella misura del 30%.

Per il restante 70%, esse vengono poste a carico della soccombente ^{Par}, e liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore di causa e secondo lo scaglione medio di valore, considerando nella liquidazione le sole fasi effettivamente svoltesi nel presente grado di giudizio, senza comprendere, dunque, la fase istruttoria.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ^{Parte_1} avverso la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Imprese, n. 6110 del 17 giugno 2024, così provvede:

- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- Compensa tra le parti le spese del presente grado di procedimento nella misura del 30%, e condanna ^{Parte_1} al pagamento, in favore di ^{Controparte_12} del restante 70%, che quantifica nell'importo di € 18.900,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.

Il Presidente est.
dott.ssa Alessandra Arceri